

LUISS



REGOLAMENTO

Relativo ai compiti didattici e di servizio agli studenti e all'impegno orario annuo dei professori di ruolo della Luiss Guido Carli

(ai sensi dell'art. 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240)

(con le modifiche e integrazioni proposte dal Senato Accademico nella seduta del 21 giugno 2022
e deliberate dal Comitato Esecutivo nella seduta del 13 luglio 2022)



D.R. 26.7.2022 n. 156

recante modifica del Regolamento relativo ai compiti didattici e di servizio agli studenti e all'impegno orario annuo dei professori di ruolo Luiss.

IL RETTORE

- vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 con la quale è istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e successive modificazioni;
- vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- visto lo Statuto di Autonomia della Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli emanato con D.R. n. 122 del 27 giugno 2022;
- visto il D.R. n. 1 del 10 gennaio 2020 di emanazione del Regolamento relativo ai compiti didattici e di servizio agli studenti e all'impegno orario annuo dei professori di ruolo Luiss e successive modificazioni;
- viste le modifiche del suddetto Regolamento deliberate dal Comitato Esecutivo della Luiss Guido Carli nella seduta del 13 luglio 2022 su proposta del Senato Accademico del 21 giugno 2022;
- considerato che il suddetto Comitato Esecutivo ha deliberato altresì che la nuova struttura accademica decorre dal 1° settembre 2022;

DECRETA

ART. 1

è modificato il Regolamento relativo ai compiti didattici e di servizio agli studenti e all'impegno orario annuo dei professori di ruolo Luiss, come da testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Prof. Andrea Prencipe



Articolo 1

(Premessa)

Il presente regolamento disciplina, ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e relativi decreti attuativi:

1. i criteri e le modalità di svolgimento dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori di ruolo, in particolar modo con riferimento all'impegno orario annuo e al regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito;
2. le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti di cui al precedente comma.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:
 - a) compiti didattici-didattica: l'attività di didattica svolta dal professore di ruolo in una delle modalità previste dal modello educativo della Luiss Guido Carli (didattica in presenza, online sincrona, online asincrona) relativa a insegnamenti (numero di ore riportate sull'applicativo U-GOV didattica) o parti di insegnamenti;
 - b) attività di servizio agli studenti: si intendono, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: le attività di orientamento universitario e di orientamento **post-lauream**, le attività di verifica dell'apprendimento, le attività di supervisione, in qualità di relatore o correlatore, delle tesi di laurea, le attività di tutorato, gli impegni presso le **Summer School**, le attività relative a **employability and career services** ecc;
 - c) professori di ruolo: professori di ruolo ordinari e associati, anche distaccati presso la Luiss Guido Carli ex art. 6 comma 11 della legge 240/2010 e professori straordinari ex art. 1, comma 12 della legge 230/2005.

Articolo 3

(Impegno orario annuo)

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 240/2010, il regime di impegno dei professori di ruolo può essere a tempo pieno o a tempo definito.
Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1500 ore annue per professori a tempo pieno e a 750 ore annue per i professori a tempo definito.



2. L'opzione per l'uno o per l'altro regime è esercitata su domanda dell'interessato all'atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con domanda da presentare al Rettore, di norma, almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.
Il nuovo regime decorre, di norma, dall'inizio dell'anno accademico (1° settembre) successivo a quello di presentazione della domanda.
3. I professori di ruolo, oltre a svolgere attività di ricerca e aggiornamento scientifico, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché alle attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito.
4. L'articolazione dell'obbligo orario relativo alle attività di cui al precedente comma 3, che ai soli fini del computo del monte ore, fa riferimento al periodo intercorrente fra 1° settembre di ogni anno e il 31 agosto dell'anno solare successivo, sono specificate nelle seguenti tabelle n. 1 e n. 2.

Tabella n.1

Monte ore obbligatorio di compiti didattici e di servizio agli studenti per i professori di ruolo a tempo pieno

Attività	Ore per anno accademico
Compiti didattici – didattica	120*
Servizio agli studenti	230
Totale ore	350

* al suddetto monte ore minimo si applica una tolleranza di circa -10%

Tabella n. 2

Monte ore obbligatorio di compiti didattici e di servizio agli studenti per i professori di ruolo a tempo definito

Attività	Ore per anno accademico
Compiti didattici – didattica	90*
Servizio agli studenti	160
Totale ore	250

* al suddetto monte ore minimo si applica una tolleranza di circa -10%



5. In relazione all'assunzione da parte di un professore di ruolo di specifici incarichi di responsabilità gestionale relativamente a Prorettori, head of Department, dean of undergraduate, graduate e post-graduate school, il monte ore annuo obbligatorio di compiti didattici – didattica è ridotto a 60 ore, salvo rinuncia espressa del professore stesso. Il Rettore è totalmente esonerato dallo svolgimento dei compiti didattici, salvo rinuncia espressa del Rettore stesso.
Tutti i professori, ad eccezione del Rettore, sono comunque tenuti ad impartire almeno un insegnamento per anno accademico.
Il Comitato esecutivo, su proposta di una post-graduate school di Ateneo o Ente promotore, che vede i propri docenti di ruolo assegnati stabilmente nell'ambito della propria faculty, può approvare un regime d'impegno annuo obbligatorio che preveda un numero di ore di didattica inferiore rispetto al monte ore stabilito nei punti precedenti, con l'integrazione di attività sostitutive quali la direzione di corsi di studio e altre attività. Il Comitato Esecutivo nel deliberare in merito alla richiesta dovrà essere messo in condizione dalla struttura richiedente di valutare la congruità del carico di lavoro assegnato al docente e le implicazioni di natura economica che ne derivano per l'Ateneo.
6. Il monte ore obbligatorio di compiti didattici deve essere coperto con uno o più corsi di insegnamento in via prioritaria presso i corsi di laurea (triennali, magistrali a ciclo unico e magistrali).
Solo nel caso in cui non si possano coprire le eventuali ore residue con insegnamenti in corsi di laurea o parti di essi, o nel caso di motivate e specifiche esigenze, si potrà completare il monte ore presso corsi di dottorato, Master e altre iniziative organizzate nell'ambito delle post-graduate school.
7. Limitate e motivate deroghe alla copertura totale del monte ore obbligatorio previsto possono essere approvate dal Comitato Esecutivo su proposta dell'head of Department di afferenza del professore di ruolo cui la deroga si riferisce.
8. Ai professori di ruolo dell'Ateneo possono essere assegnati, con il loro consenso, ulteriori insegnamenti, parti di essi, laboratori ecc. a titolo oneroso solo qualora sia stato già svolto il monte ore obbligatorio di compiti didattici – didattica riportato nei commi precedenti.

Articolo 4

(Autocertificazione e verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti didattici e di servizio agli studenti)

1. Il docente ha l'obbligo di procedere all'autocertificazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti svolti. L'autocertificazione è effettuata tramite apposita procedura e comunque non oltre il 31 agosto di ogni anno.



2. Entro il 30 settembre di ogni anno, l'head of Department di riferimento deve procedere alla verifica delle autocertificazioni relative al complesso delle attività svolte dai professori di ruolo durante l'anno accademico precedente e alla loro validazione avvalendosi anche di quanto indicato dalle School e delle informazioni presenti sui sistemi informatici dell'Ateneo (U-GOV ecc.).
3. Ove in sede di verifica emergano incongruenze o inadempimenti rispetto alle attività programmate per ogni singolo professore di ruolo, ad eccezione delle deroghe previste dall'articolo 3, comma 7, l'head of Department di afferenza redige una relazione da trasmettere al Rettore e al Comitato Esecutivo entro il termine del 30 settembre, per i provvedimenti di rispettiva competenza. Il Rettore può avviare il procedimento disciplinare in conformità alla normativa vigente in materia ed al codice di disciplina affisso nelle sedi dell'Università.

Articolo 5

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Il presente regolamento si applica a tutti i professori di ruolo, salvo quanto previsto dal successivo comma 2.
2. Resta fermo l'obbligo di 60 ore di didattica frontale per i professori di ruolo ordinari o associati con presa di servizio in Luiss con tali qualifiche prima dell'A.A. 2016/2017 che hanno optato per il mantenimento dell'obbligo di didattica frontale previsto prima del suddetto anno accademico. L'esercizio della suddetta opzione comporta comunque l'obbligo di svolgere un corso di insegnamento e comunque non meno di 60 ore di didattica frontale. Al suddetto monte ore minimo si applica una tolleranza del -10%.
I soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui al precedente comma 2 del presente articolo potranno comunque presentare successiva espressa rinuncia all'esenzione loro accordata dall'applicazione dell'articolo 3 dai commi 4 a 8 del presente regolamento. Tale rinuncia è irrevocabile.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme previste in materia.
4. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.